

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz il 6 giugno 2006
— Firma Ing. Auer — Die Bausoftware GmbH/Finanzamt
Freistadt Rohrbach Urfahr

(Causa C-251/06)

(2006/C 212/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz

Parti nella causa principale

Ricorrente: Firma Ing. Auer — Die Bausoftware GmbH

Convenuto: Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, nel caso in cui il trasferimento della sede della direzione effettiva di una società, associazione o persona giuridica da uno Stato membro che, prima della costituzione di quest'ultima ha abolito l'imposta sui conferimenti, in un altro Stato membro che in quel momento applica l'imposta sui conferimenti, il fatto che il primo Stato abbia rinunciato ad applicare l'imposta sui conferimenti attraverso l'abrogazione del corrispondente fondamento normativo nazionale osti alla qualificazione di tale società, associazione o persona giuridica come società di capitali «per l'applicazione dell'imposta sui conferimenti» ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. g), della direttiva 17 luglio 1969, 69/335/CEE ⁽¹⁾, nella versione della direttiva 10 giugno 1985, 85/303/CEE ⁽²⁾, e dell'art. 4, n. 3, lett. b), della direttiva 17 luglio 1969, 69/335/CEE nella versione della direttiva 10 giugno 1985, 85/303/CEE.
- 2) Se l'art. 7, n. 2, della direttiva 17 luglio 1969, 69/335/CEE, nella versione della direttiva 10 giugno 1985, 85/303/CEE, vieti allo Stato membro in cui una società di capitali trasferisce la sede della sua direzione effettiva, in occasione del trasferimento della sede della direzione effettiva della società, l'applicazione dell'imposta sui conferimenti sulle operazioni descritte all'art. 4, n. 1, lett. a) e g), della direttiva 17 luglio 1969, 69/335/CEE, nella versione della direttiva 10 giugno 1985, 85/303/CEE, nel caso in cui le operazioni abbiano avuto luogo nel periodo in cui la società di capitali aveva la sede della propria direzione effettiva in uno Stato membro che prima della costituzione della società di capitali abbia rinunciato ad applicare l'imposta sui conferimenti

mediante l'abrogazione del corrispondente fondamento normativo nazionale.

⁽¹⁾ GU L 269, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 156, pag. 23.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 7 giugno 2006 — Zürich
Versicherungs-Gesellschaft/Bureau Benelux des marques

(Causa C-254/06)

(2006/C 212/22)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles

Parti nella causa principale

Ricorrente: Zurich Versicherungs-Gesellschaft

Convenuto: Bureau Benelux des marques

Questione pregiudiziale

Se gli artt. 3 e 13 della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa ⁽¹⁾, debbano essere interpretati nel senso che non ostano ad una regolamentazione nazionale secondo cui un giudice, chiamato a pronunciarsi su un ricorso contro una decisione adottata in relazione a una domanda di registrazione di un marchio, non può verificare, con riferimento a ciascun prodotto o servizio per cui la registrazione è stata richiesta, se il marchio non ricada nella sfera di applicazione di uno degli impedimenti assoluti alla registrazione enunciati all'art. 3, n. 1, della direttiva e non può giungere, così, a conclusioni diverse a seconda dei prodotti o dei servizi interessati, qualora l'autorità competente in materia di registrazione dei marchi abbia opposto solo un rifiuto globale relativo a tutti i prodotti e servizi e, nel corso del procedimento dinanzi a tale autorità, il depositante non abbia chiesto, in subordine, una registrazione parziale per taluni prodotti e servizi.

⁽¹⁾ GU L 40, pag. 1.